



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Cosenza*  
*Ufficio Elettorale Provinciale*

Protocollo a margine Cosenza, data del protocollo

Ai Sigg.Sindaci/Commissari  
Sigg. Segretari Comunali  
Sigg. Responsabili Uffici Elettorali  
dei Comuni di  
COSENZA, RENDE E CASTROLIBERO

E. p.c. Al Sig. Dirigente dell'Azienda Sanitaria Prov.le  
di  
(per le parti di interesse) COSENZA

Alla Regione Calabria – Presidenza  
CATANZARO

**DA DIRAMARE AI PRESIDENTI DI SEGGIO**

OGGETTO: Referendum consultivo obbligatorio “Modifica dei confini territoriali dei comuni di COSENZA, RENDE e CASTROLIBERO della provincia di Cosenza” fissato per domenica 1° dicembre 2024 con Decreto del Presidente della Regione Calabria N. 59 dell’08/10/2024.

**Ammissione di elettori all’esercizio del diritto di voto con procedura speciale.**

**Richiesta dati Voto a domicilio e per altri seggi Volanti, Speciali, ecc.**

In vista delle consultazioni referendarie di cui all’oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire l’esercizio del diritto di voto di alcune categorie di elettori, non presso l’ufficio di sezione nelle cui liste sono iscritti, bensì in un altro ufficio sezionale nell’ambito dello stesso comune d’iscrizione elettorale ovvero in una sezione dei due comuni interessati alla consultazione referendaria.

**SOMMARIO**

- a) Componenti del seggio, rappresentanti dei partiti politici presenti in Consiglio regionale; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio;
- b) Militari ed appartenenti a corpi militari, alle Forze di polizia ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- c) Ammessi al voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46);
- d) Consegna e uso di un bollo per ogni ufficio distaccato di sezione voto domiciliare e/o per ciascun seggio, volante, speciale, ospedaliero e luoghi di detenzione.



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Cosenza*  
*Ufficio Elettorale Provinciale*

**a) Componenti del seggio; rappresentanti dei partiti politici presenti in Consiglio regionale; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio (art. 48 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361)**

Il presidente può votare nella sezione presso la quale esercita le proprie funzioni, anche se sia iscritto in altra sezione dello stesso comune o di un altro comune interessato alla consultazione di che trattasi.

Gli scrutatori e il segretario del seggio, nominati necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune di ubicazione del seggio stesso, votano nella sezione presso la quale esercitano le proprie funzioni, anche se iscritti come elettori in altra sezione del proprio comune .

I rappresentanti di lista votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del comune stesso o di un altro comune interessato alla consultazione di che trattasi.

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, solo se risultano iscritti come elettori in sezione del comune stesso o di un altro comune interessato alla consultazione di che trattasi.

**b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 49 del d.P.R. n. 361/1957; art. 1490 del d.lgs. n. 66/2010)**

I militari delle forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio solo se risultano iscritti come elettori in sezione del comune stesso o di un altro comune interessato alla consultazione di che trattasi. In ogni caso hanno precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.

**c) Ammessi al voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46)**

Si richiamano anzitutto le indicazioni già fornite con circolare prefettizia n. 120791 del 21 ottobre scorso (lettera f) - concernente la presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche.

In questa sede, per la parte attinente alla fase di votazione affidata al seggio volante, si evidenzia che i sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, verificata la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includono in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciano attestazione di ciò a ciascun richiedente. Qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune tra i tre interessati alla consultazione di cui trattasi, i Sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, entro il settimo giorno antecedente la data della



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Cosenza*  
*Ufficio Elettorale Provinciale*

votazione, e, quindi, entro domenica 24 novembre 2024, dovranno comunicare a ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, l'indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

I sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate (nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora ed eventuale recapito telefonico), specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune di iscrizione;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto in sezione di altro comune tra i due interessati alla consultazione.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai **presidenti degli uffici elettorali di sezione** che, a seconda dei casi, provvederanno alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

I sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, **organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.**

Tale supporto consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

**d) Consegna e uso di un bollo per ogni ufficio distaccato di sezione voto domiciliare e/o per ciascun seggio, volante, speciale, ospedaliero e luoghi di detenzione.**

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono seggi "volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o seggi "volanti" (luoghi di cura da 0 a 99 posti letto), seggi "speciali" (luoghi di cura da 100 a 199 posti letto), sezioni ospedaliere (luoghi di cura con almeno 200 posti letto) e luoghi di detenzione, sarà consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

I suddetti bolli, a cura del Sindaco/Commissari, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti dei seggi nella cui circoscrizione esistono seggi volanti. I detti presidenti custodiranno personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Si richiama la massima l'attenzione delle SS.LL. sui citati adempimenti, ribadendo l'invito ad un' opera di divulgazione e sensibilizzazione per una efficace e preventiva



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Cosenza*  
*Ufficio Elettorale Provinciale*

informazione nei confronti di tutti gli interessati e per la tempestiva attuazione delle prescritte procedure finalizzate a consentire l'esercizio del voto alle suddette categorie di elettori.

Al riguardo, **al fine di poter predisporre il materiale elettorale occorrente**, si pregano codesti Comuni entro il sesto giorno antecedente la data di votazione, **non oltre il 25 novembre 2024**, di **comunicare il numero di elettori ammessi al voto domiciliare indicando le sezioni interessate alla raccolta del voto**.

Si pregano, altresì, codesti Comuni, sempre **al fine di predisporre il materiale elettorale occorrente**, di **trasmettere non oltre il 25 novembre 2024** un ulteriore apposito elenco dei seggi volanti, speciali, ecc., indicando il numero della sezione interessata alla raccolta del voto.

Le comunicazioni di cui sopra potranno essere inviate direttamente ai seguenti indirizzi email: [rosa.correale@interno.it](mailto:rosa.correale@interno.it) ; [giovanni.tedesco@interno.it](mailto:giovanni.tedesco@interno.it) ; [gianluca.napolitano@interno.it](mailto:gianluca.napolitano@interno.it) .

Si confida nella consueta collaborazione affinché siano assicurate con tempestività e precisione le operazioni sopra descritte.

Il Dirigente dell'U.E.P.  
Viceprefetto Vicario Coordinatore  
Dott.ssa Rosa CORREALE